



COMUNE DI FRASSILONGO
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

**ORDINAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI
E CIMITERIALI**

**DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI.**

Approvato con Deliberazione Consiliare n° 26 dd. 13/11/2014

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuti e finalità

Art. 2 - Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 4 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

Art. 5 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

Art. 7 - Richiedente il servizio

Art. 8 - Imprese private operanti nel settore funerario

Art. 9 - Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie

Art. 10 - Deposizione della salma nel feretro

Art. 11 - Verifica e chiusura dei feretri

Art. 12 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art. 13 - Piastrina di riconoscimento

TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14 - Definizione

Art. 15 - Modalità dei trasporti

Art. 16 - Autofunebri e autorimesse

Art. 17 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Art. 18 - Cortei e cerimonie funebri

Art. 19 - Trasporti da e per altri comuni

TITOLO III - CIMITERI

CAPO I - Cimiteri

Art. 20 - Elenco dei Cimiteri

Art. 21 - Disposizioni generali - vigilanza

Art. 22 - Ricevimento salme e reparti speciali nel cimitero

Art. 23 - Disposizioni generali

CAPO II - Inumazione e tumulazione

Art. 24 - Inumazione

Art. 25 - Cippo o croce

Art. 26 - Tumulazione

CAPO III - Esumazioni

Art. 27 - Esumazioni ordinarie

Art. 28 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 29 - Esumazione straordinaria

Art. 30 - Esumazioni gratuite e a pagamento

Art. 31 - Oggetti da recuperare

Art. 32 - Disponibilità dei materiali

CAPO IV - Cremazione

Art. 33 - Crematorio

Art. 34 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

Art. 35 - Urne cinerarie

Art. 35bis - Dispersioni delle ceneri

CAPO V - Normative dei cimiteri

Art. 36 - Disciplina dell'ingresso

Art. 37 - Divieti speciali

Art. 38 - Riti funebri

Art. 39 - Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Art. 40 - Fiori e piante ornamentali

Art. 41 - Materiali ornamentali

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 42 - Sepolture private

Art. 42bis - Stele ricordo

- Art. 43 - Concessione cimiteriale**
- Art. 44 - Catasto cimiteriale**
- Art. 45 - Procedimento della concessione**
- Art. 46 - Esecuzione lavori nel cimitero**
- Art. 47 - Durata**
- Art. 48 - Diritto di sepoltura**
- Art. 49 - Manutenzione**
- Art. 50 - Rinnovo - Proroga**
- Art. 51 - Revoca**
- Art. 52 - Rinuncia**

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 53 - Norme transitorie**
- Art. 54 - Trasgressioni e sanzioni**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuti e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
 - b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio comunale anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
 - c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
 - d) determinare le tariffe di queste ultime e in particolare per le attività non riservate al Comune, in misura tale da tendere al pareggio con le correlative spese.

Art. 2 - Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale.
2. I servizi di polizia mortuaria assicurano il completo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e consistono quindi in servizi funerari, cimiteriali, di trasporto funebre e di cremazione nonché in tutte quelle attività ad essi connesse già in atto esercitate e in quelle ulteriori che si riterrà di svolgere per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

3. Gli enti, organi e figure soggettive che in base alle norme vigenti hanno funzioni dirette e potere di direttiva, vigilanza e controllo sul servizio comunale sono denominati nel presente Regolamento con il termine di Autorità Sanitaria.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 15;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - g) il feretro per le salme di persone i cui familiari di cui all'art. 4 comma 1 non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto disposto al successivo articolo 4 e sempre che il defunto non disponga di beni su cui rivalersi;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite di anno in anno da parte dell'organo comunale competente.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 13, 2° comma, lettera g) della Legge Regionale dd. 4 gennaio 1993 n.1, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

Art. 4 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune, provvede al trasporto funebre, alla fornitura del feretro, ad un minimo di addobbo floreale ed all'inumazione in campo comune per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c..
2. Ugualmente si procede ove tutti i familiari abbiano i requisiti per fruire dell'assistenza economica di base e ne facciano domanda all'Ufficio Attività Sociali del Comune. Tale

situazione va dichiarata nella domanda e successivamente accertata dall'ufficio comunale con l'acquisizione di apposita certificazione rilasciata dal competente servizio sociale attestante che il nucleo familiare ha diritto all'assistenza economica minimo vitale. Ove l'accertamento sia negativo, si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.

3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre. Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.
5. I servizi di cui al comma 1 sono a carico del Comune per i nati morti e per i prodotti abortivi, in accordo con i familiari, salvo che questi non richiedano la fornitura di un feretro diverso da quello più economico, o un trasporto fuori comune per tragitti superiori a 30 Km, o la sepoltura in una tomba privata.

Art. 5 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.

7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore di un plotone di Vigili Urbani in alta uniforme.
8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) copia del presente Regolamento;
 - b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - c) l'elenco nominativo in ordine cronologico delle istanze presentate per l'ottenimento di sepolture private.
 - d) i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
 - e) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

Art. 7 - Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'art. 57 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - coniuge;
 - figli;
 - genitori;
 - fratelli e sorelle;
 - nipoti.
3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 8 - Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T. U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. In difetto, l'ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. È comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture in tombe private.
3. Al fine di non favorire determinate imprese a danno di altre, è vietato al personale comunale:
 - a) segnalare alle imprese private notizie relative ai decessi nonché qualunque altra notizia che possa agevolare l'assunzione di incarichi;
 - b) ricevere da queste compensi di qualsiasi genere;
 - c) assumere dalle imprese incarichi di prestazione d'opera di qualsiasi tipo.La violazione di tali divieti costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio per i quali si applicano le sanzioni della sospensione dalla qualifica o della destituzione secondo le modalità previste dal Regolamento Organico Generale del Personale.
4. Il personale comunale segnala con rapporto scritto al Dirigente del Servizio gli inconvenienti e le difficoltà degni di nota, verificatisi nel rapporto con le imprese private. Il Dirigente del Servizio adotta le iniziative che ritiene opportune al caso ovvero richiede l'intervento della Giunta comunale, alla quale tutti i rapporti vanno comunque inviati per conoscenza.

Art. 9 - Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero del Comune di Frassilongo.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata, a seconda dei casi, al personale comunale, alla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Previo riconoscimento, è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari.

4. Qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate,
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria.
6. La sorveglianza può essere esercitata con le apposite strumentazioni previste dall'art. 8 del D.P.R. n° 285/90, mediante applicazione di elettrocardiografo, o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Se richiesto dai familiari la salma di persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza. Per motivi legati a fattori di carattere igienico e per adempiere all'obbligo di sorveglianza previsto dal comma 6, la salma di persona deceduta in abitazione inadatta verrà trasportata nelle camere mortuarie presso il cimitero di Frassilongo.
8. Non è permesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

Art. 10 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Autorità Sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 11 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata da l'azienda del servizio funebre incaricato dai familiari sotto personale responsabilità.
2. Il personale incaricato vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 12.
3. In particolare deve essere accertata la stessa rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 12 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, dall'Autorità Sanitaria o dal personale delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660. Se la salma proviene da altro Comune, l'azienda funebre incaricata al trasporto garantisce la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, in relazione al tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato utilizzato il doppio feretro invece del manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della Sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, nella parte superiore della cassa metallica deve essere praticata un'idonea apertura al fine di consentirne il processo di mineralizzazione.
4. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Art. 13 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14 – Definizione

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, da deposito di osservazione, dalle camere ardenti, o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture.
 - b) trasporti da e per altri comuni si eseguono in forma privata con esclusione di cortei scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Art. 15 - Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
3. Il personale della società di servizio funebre incaricato provvede alla vestizione delle salme nei seguenti casi:
 - a) per le persone decedute sulla pubblica via e trasportate al cimitero su ordine dell'autorità giudiziaria;
 - b) deceduti in abitazioni, se richiesta dai familiari.

Art. 16 - Autofunebri e autorimesse

1. Gli autofunebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo tale da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il Comune potrà far accertare periodicamente dall'Autorità Sanitaria la regolarità delle certificazioni degli autofunebri degli operatori privati e, se del caso, ne riferisce all'Autorità Sanitaria.

Art. 17 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse e nel caso di salme portatrici di radioattività, l'Autorità Sanitaria prescrive le norme relative all'esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l'eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. I familiari del defunto, il medico che ha constatato il decesso e le Direzioni Sanitarie Ospedaliere hanno l'obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, cura e trasporto della salma, della predetta causa di morte al fine di consentire allo stesso di adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e della salute pubblica.

Art. 18 - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri per le pubbliche vie non sono ammessi.
2. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori Comune, dovranno essere preventivamente accordati con il Comune.
3. I funerali nel Comune si eseguono in orari stabiliti dal Comune secondo la stagionalità. Non si contemplano richieste estemporanee; sono esclusi i giorni domenicali e festivi salvo che queste non siano contigue. Il Sindaco eccezionalmente può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e non formali.

4. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri degli altri Culti di cui all'art. 8 della Costituzione e gli Officianti di riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
5. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decorosità dei cimiteri.
6. Nel cimitero è possibile svolgere il funerale anche con riti laici, civili o di altre religioni.
7. I familiari possono richiedere che il feretro del defunto sia portato a braccia.
8. Su richiesta e in accordo con le autorità religiose il Sindaco può determinare, anche in via generale, forme diverse di svolgimento dei funerali escludendo comunque i cortei nelle vie della cittadina.

Art. 19 - Trasporti da e per altri comuni

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale del comune o di società incaricata, assiste, nel caso di servizio affidato a terzi, alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla consegna all'incaricato al trasporto dei documenti relativi ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dal Comune.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. L'azienda funebre incaricata al trasporto dai familiari garantisce il controllo delle operazioni e alla consegna dei documenti allo stato civile del Comune di Frassilongo.
3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) il verbale di chiusura da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva - diffusa e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
 - c) Il trasporto delle ceneri o resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura del verbale di cui al comma 4.
 - d) Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione è emessa dallo stato civile del Comune sulla base delle convenzioni internazionali in vigore.

TITOLO III - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 20 - Elenco dei Cimiteri

1. Il Comune provvede al seppellimento dei defunti nei seguenti cimiteri:
 - - Frassilongo;
 - Roveda;

Art. 21 - Disposizioni generali - vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dagli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'ordine, la vigilanza, la custodia dei cimiteri e gli altri servizi cimiteriali spettano al Sindaco che vi provvede a mezzo del proprio personale o di agenzia incaricata.
3. Il personale del Comune o la società concessionaria del servizi cimiteriale, provvede alla manutenzione ordinaria dei cimiteri. La manutenzione straordinaria resta a carico del Comune.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero di cui al punto 2.
5. Competono esclusivamente al Comune o a mezzo della società concessionaria le operazioni di esumazione, e le funzioni di cui agli articoli. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
7. Il personale del Comune o la società concessionaria del servizi cimiteriale, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, facendo tempestiva segnalazione al Servizio Tecnico comunale. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causa danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 22 – Ricevimento salme e reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.
4. Nei cimiteri di Frassilongo, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano nella stessa, al momento della morte, la propria residenza.
5. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita.
6. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie - intestatarie, nel cimitero, di sepoltura privata.

Possono essere ricevute e seppellite le salme di persone non residenti e decedute in altro Comune qualora:

- a) i parenti entro il I° grado e/o coniuge risiedano nel Comune di Frassilongo e ne facciano domanda al Sindaco;
 - b) i defunti che risultino essere stati residenti nel territorio comunale nei due anni precedenti al decesso.
 - c) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
7. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nei cimiteri comunali di salme di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, qualora i familiari prospettino particolari motivi di ordine umanitario.

Art. 23 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e collettive, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Le salme devono essere sepolte o cremate entro 10 giorni dal decesso. In caso di mancanza dei familiari o qualora i familiari o loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria non lo disponga prima o che l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento.
5. Il Comune determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

CAPO II - Inumazione e tumulazione

Art. 24 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono solamente comuni e non private:
2. Le inumazioni avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore.
3. Non è ammessa in nessun caso l'inumazione di salma precedentemente inumata in altra parte del cimitero del Comune o di altro Comune, salvo i casi previsti in ordine alla mancata mineralizzazione.
4. È fatta salva la traslazione di salma in aree assoggettate a concessione a titolo oneroso.

Art. 25 - Cippo o croce

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo o da una croce, costituiti da materiali resistenti agli agenti atmosferici, con una targhetta di materiale inalterabile recante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di una cornice delle dimensioni di cm. 160 di lunghezza e cm. 60 di larghezza.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 26 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

CAPO III - Esumazioni

Art. 27 - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte dal Comune o la società concessionaria del servizi cimiteriale, in base alla necessità di nuove inumazioni. Qualora non vi sia la necessità di nuove inumazioni, può venire prolungato il periodo di rotazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. È compito del responsabile del servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 28 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Il personale del Comune o la società concessionaria del servizi cimiteriale, predispone l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria suddiviso per cimiteri.
2. Il personale del Comune o la società concessionaria del servizi cimiteriale, avverte per iscritto, almeno tre mesi prima dell'esumazione o in casi urgenti anche in modo verbale, i familiari dei defunti se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari

interessati. In alternativa l'avviso di esumazione verrà esposto all'albo del cimitero e copia verrà applicata sulla lapide interessata.

3. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero ove rimarrà per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo ne faccia richiesta e comunque secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco.
4. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
5. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale.

Art. 29 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e con la presenza dell'Autorità Sanitaria e del custode.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Autorità Sanitaria competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. I feretri contenenti le salme possono essere impiegati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
6. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabili disposizioni dei rappresentanti dell'Autorità Sanitaria, questo deve essere sostituito con altro idoneo.

Art. 30 - Esumazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Art. 31 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli addetti della società concessionaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio della società concessionaria.
3. Tutti gli oggetti preziosi ed i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Art. 32 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 10 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IV - Cremazione

Art. 33 – Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale, tramite la società di servizio funebre o altre imprese private del settore, di impianti disponibili al di fuori del territorio comunale.

Art. 34 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, 1° comma del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 da presentare presso gli uffici della società concessionaria è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero presentazione del modulo di adesione alla SO CREM.
3. Il costo per la cremazione è a carico dei richiedenti secondo quanto stabilito dalla Legge 26 del 2 febbraio 2001. Il Comune determina, in sede di approvazione delle tariffe, un importo di partecipazione alle spese per l'incentivazione di tale servizio. Il costo preso a base del calcolo dovrà essere quello riferito all'impianto che pratica gli importi più favorevoli. Tale agevolazione è esclusivamente a favore dei residenti nel territorio comunale e viene concessa per le cremazioni richieste al momento del decesso.

Art. 35 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati ed in base a concessione onerosa, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
4. Il Comune può autorizzare, mediante decreto, la domiciliazione delle urne cinerarie secondo un protocollo stabilito.

Art. 35 bis - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze) e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

CAPO V - Normative dei cimiteri

Art. 36 - Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in caso di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 37 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) asportare dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
 - l) svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 38 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Comune.

Art. 39 - Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. È soggetta ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard del presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.
2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati, o l'impresa da loro incaricata per iscritto, presentano in duplice copia al personale del comune o di società incaricata, una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno delle opere da eseguirsi con le relative misure.
3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità.
4. Durante l'esecuzione, il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della documentazione presentata dall'ufficio, riportante gli estremi della ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale preposto a sua semplice richiesta.
5. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, l'ufficio può richiedere il parere dei competenti settori tecnici del Comune anche ai fini di accertare l'eventuale necessità della acquisizione, sulle opere progettate, di concessione o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie. Il termine di dieci giorni può in tale caso essere aumentato fino a trenta giorni.
6. Il Sindaco può concedere ad enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.
7. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
8. Le lapidi da porre nei campi comuni devono rispettare le seguenti misure massime di ingombro:
 - a) campi adulti:
lunghezza cm. 160; larghezza cm. 60; altezza cm. 90;
9. La collocazione delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori di cui ai commi precedenti.

10. Le targhe dei loculi sono fornite dal Comune comprese nella concessione del loculo.
11. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.
12. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Comune con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi ed i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.
13. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
14. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

Art. 40 - Fiori e piante ornamentali

1. È permessa la coltivazione di piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché di altezza non superiore a 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio.
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art. 41 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.
2. Il personale del comune o di società incaricata, disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 42 - Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) loculo ossario/cinerario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassetine ossario e urne cinerarie;
3. Entro sei mesi dalla concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. Entro lo stesso termine sui posti in terra deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni dell'art. 48.
4. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali contenute nel presente Regolamento.

Art. 42 Bis – Stele Ricordo

1. E' possibile richiedere la concessione della Stele Ricordo di un defunto di cui non vi sono più resti ne mortali ne ceneri in seguito a riesumazioni per la rotazione dei campi di sepoltura.
2. La concessione della Stele Ricordo avviene mediante la sottoscrizione di un apposito atto di concessione.
3. Il rilascio della concessione della Stele Ricordo è subordinata al pagamento della relativa tariffa vigente al momento del rilascio della concessione.

4. Per il procedimento del rilascio della concessione della Stele Ricordo si applica la procedura prevista dal successivo art. 45.

Art. 43 - Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia dell'intestatario.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa vigente al momento del rilascio della concessione.
5. E' concessa la tumulazione dei resti mortali e delle urne cinerarie solo nei loculi e presso l'ossario comunale. E' vietata l'inumazione presso sepolture in terra.

Art. 44 - Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata e Stele Ricordo sono contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da appositi registri.

Art. 45 - Procedimento della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta, precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili possono concedersi:
 - per i loculi ossari/cinerari: in presenza dei resti mortali o delle ceneri;
3. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.
4. Il richiedente ha facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura privata secondo la disponibilità.

Art. 46 - Esecuzione lavori nel cimitero

5. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dalla società concessionaria entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi ed i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.
6. È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.
7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
8. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

Art. 47 – Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) anni 30 per i loculi ossari/cineraï;
 - b) anni 15 per le Stele Ricordo;La durata decorre dalla data di sottoscrizione da parte del concessionario.
2. Resta salva la possibilità di rinnovo.

Art. 48 - Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede, gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ex legge; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivati dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia, nell'ordine:
 - a) il coniuge;
 - b) il figlio più anziano;
 - c) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;

- d) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - e) il fratello o la sorella più anziano;
 - f) il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
 3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. È intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. È ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - a) l'intestatario e suoi parenti in linea retta e collaterale fino al sesto grado;
 - b) il coniuge
 - c) i coniugi dei discendenti
 - d) gli affini fino al secondo grado
 4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura i parenti/affini sopra indicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari sia originari che subentranti possono estendere il diritto di sepoltura ad altri affini fino al 6° grado compreso così come possono riservare un posto a familiari determinati.
 5. Il concessionario, nell'atto stesso o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'Amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa essa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.
 6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
 7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "a ricordo".
 8. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del Comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta.

Art. 49 - Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune, ritenga di dover impartire.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti sono eseguite dal personale tecnico competente con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

Art. 50 - Rinnovo – Proroga

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto. È dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo. La facoltà di rinnovo può essere esercitata unicamente nel trimestre precedente alla data di scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario scaduto e i suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura.
2. Il rinnovo è concesso subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari rispettivamente a 1/N (numero anni richiesti per il rinnovo) della tariffa applicata per ogni specifica tipologia di concessione, al momento del rilascio della concessione integrativa per ogni anno di prolungamento. Il rinnovo è oggetto di atto concessorio integrativo.
3. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario, ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario. È in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
4. La Direzione comunale preposta tiene uno scadenario delle concessioni. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

Art. 51 - Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogo sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale o all'albo del cimitero per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Art. 52 - Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme o i resti mortali ivi collocati siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune.
Il trasferimento non può essere effettuato nell'ambito della stessa tipologia di sepoltura privata.
2. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento del Dirigente competente.
3. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a $1/N$ della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.
4. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 53 - Norme transitorie

1. Il provvedimento di accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è riservato al Sindaco.
2. In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'Amministrazione comunale si intende e rimane estranea all'azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 54 - Trasgressioni e sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono sanzionate in base a quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 , nonché dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. Agli accertamenti provvede il personale del Comune o di azienda incaricata.